



# COMUNE DI FAGAGNA

Fagagna, 01 luglio 2024

Alle cittadine e ai cittadini  
del Comune di  
Fagagna

OGGETTO: MANUTENZIONI - COLLABORAZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA

Con la presente comunicazione, come espresso anche negli incontri con la popolazione in vista delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno u.s., desidero condividere con Voi tutti le complessità ed allo stesso tempo la constatazione che il nostro paese non sempre riesce a garantire un'immagine di pulizia ed accoglienza come dovrebbe.

Quasi quotidianamente vengono avanzate lamentele per la pulizia dei marciapiedi, dove spesso vengono lasciati escrementi animali o mozziconi di sigaretta, per l'erba alta, per lo spazzamento stradale, ecc. e contemporaneamente un rimando al dovere dell'Amministrazione Comunale a provvedere.

L'Amministrazione Comunale dispone di un certo numero di maestranze (8 addetti con l'ultima assunzione di un paio di mesi fa) che vengono impiegate quotidianamente in varie mansioni: autisti degli scuolabus (per tutto l'anno scolastico oltre a ca. 30 uscite extra per tutte le scuole, dall'infanzia alla secondaria di primo grado), idraulici, elettricisti, muratori che intervengono per riparazioni negli edifici comunali e scolastici e sull'illuminazione pubblica, giardinieri, impiegati per lo sfalcio delle aree pubbliche e dei parchi, compresi i cimiteri, ed ogni altra necessità che richieda il loro intervento. Oltre a ciò, con ditte esterne è previsto, a rotazione sulle aree comunali, lo spazzamento stradale e la pulizia delle caditoie.

Talvolta, nonostante l'attenta programmazione, alcuni interventi rischiano di sovrapporsi, anche a causa di eventi meteorologici avversi, (come recentemente il 10 giugno, con ovvie ripercussioni anche nei giorni seguenti), pensiamo ad esempio alle tempistiche degli sfalci, e ciò non consente di garantire sempre idonea manutenzione al territorio. Risulta quindi evidente che, per assicurare quel decoro che tutti desideriamo, l'Amministrazione Comunale dovrebbe attingere a ditte esterne ed aumentare conseguentemente le tariffe, l'addizionale Irpef, l'Ilia e altre imposte, dato che le spese manutentive ordinarie non possono essere pagate con fondi destinati agli investimenti, ossia per opere pubbliche, ma solo con le entrate suddette. In questi anni non abbiamo voluto mettere mano alle tasche dei cittadini, confidando anche nella collaborazione dei cittadini stessi che nel tempo veniva assicurata.

Fortunatamente qualche collaborazione esiste ed è immensamente apprezzata, in primis i volontari del gruppo “Paese Bello” dell’Osservatorio Sociale che costantemente si adoperano per la raccolta dei rifiuti in varie zone del paese, ma non ultimi i “nonni vigile”, i volontari della squadra della Protezione Civile e tutti coloro che con il loro apporto volontario contribuiscono al decoro del paese e che desidero ringraziare.

In una società civile esistono diritti e doveri e **l’educazione civica impone a ciascuno di noi di fare la propria parte.**

Con la presente, assicurando il massimo impegno di noi amministratori e dell’intera struttura comunale, pongo alla vostra attenzione alcuni articoli del Regolamento di Polizia Urbana che probabilmente non sono a Voi tutti conosciuti. Mi auguro che questa nota possa sollecitare il nostro **senso civico ed il rispetto della cosa pubblica** di cui tutti siamo non solo fruitori, ma custodi e responsabili ed il prendersene cura è il migliore esempio per i nostri figli e i nostri cittadini più piccoli.

Cordiali saluti

IL SINDACO  
DANIELE CHIARYESIO



#### **Regolamento di Polizia Urbana – alcuni articoli-**

##### **Art. 7: Marciapiedi e portici**

- 1) I proprietari degli edifici e aree verdi, hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, **compresi quelli prospicienti le strade.**
- 2) Gli stessi proprietari devono tenere puliti i marciapiedi e le caditoie delle strade **dalle foglie e rami, che cadono dalle piante di proprietà.**

**omissis**

- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da **€. 25,00 a €. 150,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

##### **Art. 13: Rami e siepi.**

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private **devono essere potati** ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 4,70 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da **€. 25,00 a €. 150,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

##### **Art. 23: Attività temporanee rumorose.**

**...omissis**

- 3) **L'uso di macchine e impianti rumorosi** per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito **nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Nei giorni festivi e di sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00.** L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare il rumore anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature  
Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da **€. 77,00 a €. 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.**

## **Art. 28: Cani**

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, quando frequentano aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi e giardini, **sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio**. Per alcuni cani, nei casi previsti dalla normativa vigente, **oltre al guinzaglio è obbligatorio l'uso della museruola**, in particolare quando si trovano nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
- 2) È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- 3) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da pastore nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
- 4) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, possono essere lasciati liberi solamente se posti in condizioni tali da non poter recare pericolo ai passanti (area adeguatamente recintata).
- 5) E' vietato ai proprietari di cani, lasciare vagare liberamente i propri animali in aree pubbliche o aperte al pubblico senza la loro presenza o di quella di altra persona incaricata della vigilanza del cane.
- 6) Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:**
  - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani, con successivo smaltimento;**
  - b) a fare uso per l'asportazione, di idonea attrezzatura per la raccolta delle feci che includa anche un contenitore o sacchetto biodegradabili, recipienti che devono essere immediatamente disponibili al seguito ed esibiti al personale della vigilanza.**
- 7) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 50,00 a €. 300,00**. In caso di recidiva, che si realizza al secondo episodio nello stesso anno, la sanzione è aumentata agli importi da **€. 100,00 a €. 600,00**
- 8) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 6, lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 30,00 a €. 90,00** oltre all'asportazione delle deiezioni.
- 9) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 6, lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 25,00 a €. 75,00**. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.
- 10) La violazione delle altre disposizioni del presente articolo, diverse da quelle previste dai commi 6, 7 e 8, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da **€. 25,00 a €. 150,00**.